

Formazione Docenti
Ambito 11 Modena

**Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella
didattica digitale integrata**
Principi Generali

Giovanni Fasan
Dirigente scolastico ITE Melloni - Parma
29 marzo 2021

Per cominciare..... Privacy e copyright

Due istituti giuridici estremamente diversi che vengono
troppo spesso confusi

Privacy → tutela della riservatezza e dei dati personali

Copyright → tutela della opere creative (L. 633/1941)

E ancora..... Privacy e trasparenza

Due istituti giuridici che impongono regole di condotta
ma non sono antitetici

Privacy → tutela della riservatezza e dei dati personali

Trasparenza → esplicitazione dell'azione amministrativa

Le due leggi

....impongono entrambe regole di condotta

....**positive** obbligo di partecipazione al procedimento;
obbligo di motivazione, dovere di minimizzazione del
rischio, indispensabilità nel trattamento dei dati
sensibili...

....**negative** divieto di aggravamento del procedimento;
••• divieto di diffusione dei dati sanitari.....

Il concetto di privacy

privacy = riservatezza

diritto alla privacy = diritto alla tutela
della propria **sfera privata**

Privacy e sicurezza dei dati non sono sinonimi

privacy → concetto più ampio, legato alla sfera giuridica e dei diritti della persona

sicurezza → concetto legato più che altro alla sfera tecnologica (ma ha comunque ripercussioni sulla riservatezza)

Le fonti normative in tema di privacy

- L. 675/**1996**: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali → *non più in vigore*
- D. Lgs. 196/**2003**: Codice in materia di protezione dei dati personali
- Regolamento UE **2016/679** (c.d. GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) → *in vigore dal 24/05/2016 e applicabile dal 25/05/2018*

Ma perché è necessaria la riservatezza?

- Effetto dello sviluppo della tecnologia e della diffusione delle informazioni nel villaggio globale
- Facilità di raccolta delle informazioni
- Economicità della gestione
- Convenienza ed utilità economiche

Ma cosa si intende in diritto per Privacy ?

Diritto fondamentale

Art. 8 - Carta dei diritti fondamentali Unione Europea (Nizza, 2000)

“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.”

Il dato personale

Art. 4 (punto 1) GDPR

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica **identificata o identificabile** («interessato»);

Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Il trattamento dei dati personali

Art. 4 (punto 2) GDPR

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Il titolare del trattamento

Art. 4 (punto 7) GDPR

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

Il responsabile del trattamento

Art. 4 (punto 8) GDPR

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che (materialmente, ndr) tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Il responsabile del trattamento

Art. 4 (punto 8) GDPR

In base alla concreta organizzazione della scuola, il DS **può** nominare il DSGA (per i trattamenti effettuati dalla segreteria); il referente di plesso (per i trattamenti effettuati nel plesso); il referente di classe; i prestatori “esterni” di servizi che si svolgono “dentro” la scuola.....

Liceità del trattamento

Art. 6 GDPR

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

Liceità del trattamento

Art. 6 GDPR

e)il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f)il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Base giuridica del trattamento

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario.

→ GDPR art. 6, par.1, lett. e: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

Non serve il consenso di alunni, genitori e insegnanti

Gli istituti scolastici possono trattare i dati, anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori **nell'ambito delle proprie finalità istituzionali** e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza.

Peraltro, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro.

I dati del soggetto

Si distinguono in

- ▶ **i dati identificativi**: quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (*ad esempio*: nome e cognome), le immagini, ecc.;
- ▶ **i dati sensibili** (si veda infra);

I dati del soggetto

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..

.

Alcuni dati sensibili

- dati sulle origini razziali ed etniche e integrazione degli alunni stranieri.
- dati sulle convinzioni religiose e garanzia della libertà di credo

Alcuni dati sensibili

- le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e funzionamento degli organismi di rappresentanza

E dati ultra sensibili

I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

E dati ultra sensibili

I dati sullo stato di salute e assegnazione del sostegno agli alunni, per composizione delle classi, per la gestione delle assenze

Il diritto di immagine:

Anche l'immagine di una persona fisica è un dato personale.

Ne consegue che quando diffondiamo immagini in cui ci sono persone riconoscibili dobbiamo tenere presenti sia le norme relative al copyright (“diritto connesso delle persone ritratte” → artt. 96-97 L. 633/1941) sia le norme sulla privacy, a cui in alcuni casi si sovrappongono anche le norme in materia di diritto dell'informazione e deontologia giornalistica

Il diritto di immagine negli artt. 96-97 L. 633/1941

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

- ▶ la P.A. tratta i dati ordinari se servono a svolgere le funzioni istituzionali
- ▶ la P.A. non deve chiedere il consenso
*(salvo gli enti sanitari per i dati inerenti la salute)
deve solo informare che tratterà i dati*

Principi applicabili al trattamento dei dati ordinari

- ▶ la P.A. tratta i dati personali solo quando necessario per svolgere le proprie funzioni istituzionali
- ▶ la comunicazione ad altro ente pubblico, in assenza di espressa previsione di legge o di regolamento, è consentita per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e previa comunicazione al Garante
- ▶ la comunicazione a privati e la diffusione sono ammesse solo quando siano previste da norma di legge o di regolamento

il trattamento di dati sensibili da parte della P.A. è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (*riserva assoluta di legge*) nella quale siano indicati:

1. le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
2. i tipi di dati che possono essere trattati;
3. le operazioni eseguibili

Principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari

il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da norme di legge o da provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili

Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. obbligo specifico di informazione: la P.A. tratta i dati s. e g. informando gli interessati circa le norme che rendono necessario e legittimano il trattamento
2. correttezza del trattamento: la P.A. tratta solo i dati s. e g. indispensabili alle attività istituzionali, verificando periodicamente correttezza, pertinenza ed essenzialità
3. modalità di conservazione: in caso di uso di strumenti elettronici è obbligatoria la cifratura dei dati s. e g.; la cifratura è obbligatoria comunque per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i quali devono essere conservati separatamente

La regola del q.b.....

I dati vengono trattati solo se valutati pertinenti, completi ed indispensabili rispetto alle finalità perseguite, nell'ambito di quelle indicate come di rilevante interesse pubblico.

Grazie per l'attenzione

Giovanni Fasan